

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso il seguente provvedimento nel procedimento n. 07/2017:

PREMESSO CHE

- In data 27.06.2017 veniva inoltrato a questo Giudice Sportivo Nazionale, anche in qualità di coordinatore, direttamente dalla Presidenza Federale, uno scambio di mail risalente al 28.10.2016, relativo a fatti accaduti il 5/9 ottobre 2016, in occasione dei Campionati Italiani di Volteggio;
- Lo scambio di e-mail era avvenuto in data 28.10.2016, prima in forma "privata" tra il Sig. Alain Bertani e alcuni soggetti (Sponghini, Cima, Camerini, Iannò), e poi in via ufficiale, alle ore 19.00 del 28.10.2016, tra gli stessi soggetti;
- Oggetto della mail del Sig. Bertani era la narrazione di alcuni avvenimenti accaduti in data 05.10.2016, allorquando lo stesso-Sig. Bertani riferisce: di aver personalmente constatato alcune irregolarità nel tesseramento di due volteggiatrici; di aver informato di ciò i rispettivi istruttori; di aver verificato che la situazione era stata regolarizzata in data 06.10.16; che permanevano alcune perplessità circa la regolare ammissione alla partecipazione di una delle due atlete e che, durante un confronto con referenti e Capo Dipartimento, sarebbe stata autorizzata verbalmente la partecipazione di tale atleta pur non essendovi certezza circa le sue credenziali;
- Con mail delle 19:13 del 28.10.16, la Sig.ra Sponghini rispondeva al Sig. Bertani che attendevano la documentazione e che gli avrebbero fatto sapere;
- Che da tale data in poi nessun seguito è stato dato alla segnalazione del Sig. Bertani fino al 27.06.2017;
- Che il 06.07.2017 la Procura Federale ha ricevuto una mail della Sig.ra Barbara Ardu, mediante la quale è stato inoltrato il medesimo scambio di mail di cui sopra, con indicazione di irregolarità



riscontrate sull'operato della Segreteria del concorso Giorgia Cariglia, durante le qualifiche ai Campionati Italiani di Volteggio 2016, per le opportune determinazioni;

- Che in data 07.07.17 la Procura Federale, all'esito di sommaria delibazione della segnalazione, inviava la medesima per competenza al Giudice Sportivo Nazionale ex art. 38 lett B Regolamento di Giustizia;
- Che con provvedimento del 28.07.17 il Giudice Sportivo Nazionale disponeva preliminarmente l'acquisizione di una serie di documenti inerenti il Campionato Italiano di Volteggio 2016;
- Che la documentazione richiesta è stata inviata al Giudice Sportivo Nazionale dai dipartimenti competenti,

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 38 del Regolamento di Giustizia Fise, delibera n. 288 del 05.07.16, prevede che l'avvio del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale possa avvenire in tre modi:

- A) d'ufficio a seguito di acquisizione di documenti ufficiali relativi alla gara;
- B) su segnalazione del Procuratore Federale;
- C) su istanza del soggetto interessato, titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

In ordine a tale ultima modalità di accesso al Giudice Sportivo Nazionale, l'art. 39 precisa, nella formulazione applicabile al caso di specie, che l'istanza del soggetto interessato deve essere proposta al Giudice Sportivo Nazionale entro il termine di 3 giorni dal compimento dell'evento, a pena di inammissibilità.

Nel caso in esame, dovendo applicare la normativa vigente *ratione temporis*, essendo l'art. 39 Regolamento di Giustizia stato modificato con delibera n° 301 del 18.07.17, mediante la quale il termine per la istanza del soggetto interessato è stato elevato a giorni 15, termine che è stato esteso anche alla segnalazione della Procura Federale, ma sempre a decorrere dal compimento dell'evento, non appare legittima l'apertura di alcun procedimento disciplinare, essendo i fatti accaduti in data 5/6.10.2016, la



segnalazione del signor Bertani risalente al 28.10.16 e l'inoltro a questo Giudice Sportivo Nazionale competente per materia, avvenuto il 27.06.17 da parte della Presidenza e il 07.07.17 da parte della Procura Federale .


Occorre, infatti, rappresentare che il procedimento non può essere avviato d'ufficio, ex art. 38 lett.a), in quanto l'acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara non ha fornito alcuna evidenza circa i fatti rappresentati dal Sig. Bertani.

Nella relazione del Presidente di Giuria, inviata a questo Giudice, non si fa alcuna menzione dei fatti rappresentati dal sig Bertani, anzi, il Presidente di Giuria, Sig.ra Vasta, con separata lettera datata 08.07.17, senza indicazione di destinatario specifico, ma inviata a questo Giudice dal Dipartimento competente, ha comunicato di non essere mai stata messa a conoscenza, in qualità di Presidente di Giuria, prima d'ora, delle questioni relative all'irregolarità del tesseramento della volteggiatrice e/o della decisione di ammetterla alla partecipazione al concorso.

L'avvio del procedimento non può essere legittimamente eseguito neppure ex art. 38 lett. b), in quanto: la segnalazione della Procura Federale non è avvenuta in seguito ad una attività propria della Procura, ma si è trattato del mero inoltro a mezzo mail della segnalazione dell'epoca, redatta dal Bertani e, quindi, risalente al 28.10.2016, a distanza di molti mesi dal compimento dell'evento; ulteriormente, non è possibile che il passaggio per il tramite della Procura Federale possa sanare i vizi dell'avvio del procedimento, in quanto la segnalazione stessa è pervenuta alla Procura Federale ben oltre il termine tassativamente previsto dalla norma, secondo il chiaro dettato della CSA FISE in proposito (cfr. sentenze 9/16 e 10/16).

Infine, pur volendo rammentare l'ipotesi di cui all'art 38 lett. c), il soggetto interessato, Sig. Bertani, ha inteso segnalare gli eventi a 22 giorni di distanza da loro compimento e la segnalazione, inviata al Dipartimento Volteggio, ha trovato ingresso presso il competente Organo di Giustizia solo otto mesi dopo.

Un tale lasso di tempo non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza, come prevede il Regolamento di Giustizia



FISE che lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale è necessitato ad applicare.

Pertanto il Giudice Sportivo Nazionale dispone non doversi procedere relativamente alla segnalazione de quo, per inammissibilità e irricevibilità della stessa.

Roma 3 ottobre 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magaro
